



**REGOLAMENTO
PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE
DI TRASPORTATORE SU STRADA DI
MERCİ PER CONTO DI TERZI E DI
VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI
TRASPORTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI**

**Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 27/11/2007, ed è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalla seguente deliberazione:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01.04.2008, in vigore dal 08.04.2008;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 21.10.2008, in vigore dal 24.10.2008;
- deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 01.03.2010; in vigore dal 03.03.2010.

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 – NORME GENERALI	4
ART. 3 – BANDO PUBBLICO	5
ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI.....	6
ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI	7
ART. 6 – ESAME DI CONTROLLO.....	8
ART. 7 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE.....	9
ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME.....	10
ART. 9 – PROVE D'ESAME.....	11
ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE	12
ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI.....	12
ART. 12 – PROCEDURE RELATIVE A TUTTI I TIPI D'ESAME	14
ART. 13 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI.....	14
ART. 14 – ACCERTAMENTI, REVOCA/ANNULLAMENTO/DECADENZA DELL'ATTESTATO	15
ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA	16
ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO	16
ALLEGATO "A"	17

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Bologna gli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada, nel settore¹ dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore¹ e delle relative disposizioni ministeriali.
2. L' idoneità professionale può essere conseguita in forma completa (nazionale ed internazionale), oppure per il solo ambito nazionale o, ancora, per il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 11.

ART. 2 – NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Responsabile del Servizio provinciale competente a sovrintendere alla loro effettuazione .
3. Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con la seguente frequenza temporale:
 - trasportatore su strada di merci - tre sessioni annuali;
 - trasportatore su strada di viaggiatori – due sessioni annuali.
4. In relazione all'andamento delle istanze pervenute nelle sessioni precedenti nelle su richiamate tipologie d'esame, il Responsabile del competente Servizio può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame ed eventualmente stabilire sessioni d'esame unificate per le due tipologie.

¹ D.Lgs 22-12-2000, n. 395 e succ. modif. ed integraz. e relativo Regolamento di attuazione (Decreto 28/4/2005, n. 161); L.R. n. 9/2003, Decreto Dirigenziale Ministero Trasporti prot. 162/DTT del 25/3/2004 e s.m.i..

ART. 3 – BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci c/terzi e trasportatore di viaggiatori viene operata mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. I bandi vengono pubblicati all'Albo Pretorio Telematico della Provincia per il periodo previsto dal bando, pubblicati nel sito Web dell'Ente, nonché inviati all'Ufficio Provinciale di Bologna - SIIT n. 4, per opportuna conoscenza.²
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato in giorni 30 dalla data di pubblicazione, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. Al Responsabile del Servizio provinciale competente è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.³
- 3 bis. Nelle ipotesi di straordinaria necessità, il Responsabile del Servizio competente può decidere di adottare, per un arco temporale definito, un bando unico a cui fare corrispondere una pluralità di sessioni d'esame, effettuate periodicamente nel periodo di vigenza del bando stesso.⁴
- 3 ter. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le domande possono essere presentate durante tutto il periodo di vigenza del bando. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove in ciascuna sessione d'esame, previa verifica dei requisiti, è approvato con determina del Responsabile del competente Servizio provinciale, che viene affissa all'Albo Pretorio della provincia e pubblicata nel sito Web dell'Ente.
Le date delle prove d'esame vengono pubblicate nel sito Web dell'Ente.⁵
- 3 quater. Una volta esperite le prove d'esame la Commissione procede alla correzione dei relativi elaborati e l'ufficio competente cura la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei.
I Commissari percepiscono il gettone previsto dall'art. 8, comma 7 del vigente Regolamento per ogni espletamento delle prove e relative correzioni svolte (sessione d'esame).⁶

² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 21/10/2008.

³ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 21/10/2008.

⁴ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 21/10/2008.

⁵ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 21/10/2008.

ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, gli aspiranti in possesso – alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione - dei seguenti requisiti:
 - maggiori di età;
 - non interdetti giudizialmente;
 - non inabilitati;
 - non sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. 575/1965;
 - che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado svolto anche da Istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari⁷, ovvero avere assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, c. 6 del DLgs n. 395/2000 e all'art. 8, c. 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003 presso un Ente formatore appositamente autorizzato. I soggetti in possesso di un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale⁸ di almeno cinque anni nella direzione di attività all'interno di una o più imprese di cui all'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395/2000, possono sostenere l'esame di controllo di cui al successivo art. 6⁹ prescindendo dalla dimostrazione del titolo di studio posseduto. L'impresa deve risultare contemporaneamente iscritta sia all'Albo degli autotrasportatori sia alla Camera di Commercio, per l'attività di autotrasporto¹⁰.
 - che abbiano la residenza anagrafica nella Provincia di Bologna, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero¹¹. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Bologna il solo domicilio.

2. In caso di pregresso esito negativo, il candidato potrà ripetere l'esame non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di svolgimento della precedente prova negativamente sostenuta¹².

⁶ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 del 21/10/2008

⁷ Titolo di studio conseguito a seguito di corso di durata triennale, quadriennale, quinquennale (Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 01/03/2010).

⁸ L'esperienza pratica complessiva continuativa ed attuale deve risultare contemporaneamente dall'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori e alla Camera di Commercio per l'attività di autotrasporto.

⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01/04/2008.

¹⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 01/03/2010.

¹¹ Fatta salva l'applicazione del DLgs n. 30/2007 e s.m.i. nonché relative circolari esplicative

¹² Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 01/03/2010

3. Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, ed essere comunque residente nel territorio della Provincia di Bologna.
4. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1. Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'Art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda in bollo del valore corrente alla Provincia di Bologna – Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti – con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 4 , nonché il tipo di esame che intendono sostenere.
2. La domanda può essere consegnata di persona direttamente all'Ufficio Protocollo della Provincia di Bologna, ovvero può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Bando può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
4. Il Bando pubblico può altresì prevedere la presentazione della domanda anche a mezzo fax ovvero per via telematica, fissandone le relative modalità.
5. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; ovvero deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta o via fax o, ancora, sottoscritta mediante firma digitale

basata su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato e trasmessa alla casella di posta elettronica istituzionale dell'Ente.¹³

6. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 – Allegato A. L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita.
 - Due marche da bollo del valore corrente: una per la domanda di partecipazione ed una da apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio. In caso di esame con esito negativo, la marca da bollo verrà restituita.
 - Qualora non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, attestato in originale rilasciato a seguito di superamento del corso richiamato all'art. 4
 - Con riferimento al solo esame di controllo⁴, ai fini di attestare l'esperienza pregressa, fotocopia della documentazione prevista al successivo art. 6 del presente Regolamento, con relativa dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del DPR n 445/2000
 - Per il cittadino comunitario ed extracomunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno e del possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento previsto dal precedente art. 4
7. L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, da malfunzionamento del fax, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

ART. 6 – ESAME DI CONTROLLO

1. Per accedere all'esame di controllo di cui all'art. 7, c. 4 del DLgs n. 395/2000 il candidato deve provare di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione di attività all'interno di una o più imprese di cui all' art. 7, c. 4 del DLgs n. 395/2000 in possesso dei requisiti di legge.

¹³ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'Amministrazione digitale.

2. L'esperienza di cui sopra può essere maturata anche nell'ambito di una impresa o più imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, ai sensi del D.M. 198/1991, art. 1, ossia:
 - imprese esercenti con veicoli di portata utile non superiore a 3,5 t ovvero di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t;
 - imprese esercenti con i veicoli specificamente individuati al comma 3 del medesimo art. 1 del D.M. 198/91.¹⁴
3. L'esperienza pratica si considera:
 - continuativa se è svolta senza alcuna interruzione, ovvero, con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - attuale se è in corso di svolgimento, ovvero, è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
4. L'esperienza pratica è valida per l'accesso all'esame di controllo se espletata in una delle seguenti posizioni:
 - a) amministratore unico, ovvero membro del Consiglio d'Amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
 - c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
 - d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Spedizione oppure non inferiore al 2° livello del CCNL Autoferrotranviari e al 10° livello CCNL del noleggio.
5. Per accedere all'esame di controllo, quanto sopra indicato deve essere dimostrato a mezzo di specifico atto o documento probante l'attività di direzione d'impresa di autotrasporto in una delle su indicate posizioni.
6. Le modalità previste per l'esame di controllo sono disciplinate nel successivo art. 11 punto 2 del presente Regolamento.

ART. 7 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1 Il Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti:

¹⁴ Comma inserito come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01/04/2008.

- provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Provincia di Bologna, il Bando pubblico informa gli interessati sulle comunicazioni previste ai sensi della L. 241/90;¹⁵
- redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame;
- predispone l'elenco degli ammessi che, firmato dal Responsabile del Servizio competente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Bologna e pubblicato sul sito Internet della Provincia per giorni 15 (quindici);
- comunica ai candidati l'avvenuta ammissione e la data di svolgimento delle prove d'esame, con lettera raccomandata AR, inviata con almeno venti giorni di anticipo dalla data della prova;
- comunica, altresì, con lettera raccomandata AR, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.

ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame viene istituita – per ciascuna tipologia d'esame (merci e viaggiatori) con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti ed è composta come segue:
 - Presidente - designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
 - Membri:
 - un esperto designato dall'Ufficio Provinciale di Bologna - S.I.I.T. n. 4 del Ministero dei Trasporti appartenente alla categoria direttiva o di concetto;
 - un esperto di “sicurezza stradale”, designato dalla Provincia di Bologna;
 - due esperti nelle materie “diritto” e “gestione commerciale e finanziaria dell'azienda”, designanti dalla Provincia .
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti.
3. Per ogni membro di cui sopra viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, mentre vengono nominati, quale Vice-Presidente, almeno due membri supplenti.

¹⁵ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01/04/2008

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
5. I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
6. La Commissione d'esame ha una durata di tre (3) anni dall'atto di nomina.
7. A ciascun componente della Commissione e al segretario ovvero ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Responsabile del competente Servizio, in un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
8. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
9. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il Dirigente competente, anche su richiesta della commissione, nomina in qualità di addetti alla sorveglianza, a supporto della Commissione durante lo svolgimento delle prove scritte, uno o più dipendenti della Provincia, che operano secondo le direttive impartite dalla Commissione. Nel caso in cui non vi siano dipendenti dell'ente disponibili ad essere nominati quali addetti alla sorveglianza, per ragioni di necessità ed urgenza si provvede alla nomina di ufficio¹⁶.
10. I dipendenti dell'ente addetti alla sorveglianza percepiscono compenso, definito secondo i criteri fissati dalla Giunta, solo se l'incarico viene effettuato, su loro scelta, fuori dall'orario di lavoro¹⁷.

ART. 9 – PROVE D'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

¹⁶ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 01/03/2010.

¹⁷ Comma così integrato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 01/03/2010.

2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 10 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE

1. A cura della competente struttura del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'art. 8, c. 5 del D.Lgs n. 395/2000 e successive modificazioni, viene reso pubblico l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione.

ART. 11 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori in campo nazionale ed internazionale vertono sulle materie elencate nell'Allegato "A", così come rispettivamente previste per ciascuna tipologia d'esame.
2. Le prove di cui ai successivi punti a) e b), adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza, sono prodotte dalla Commissione con metodo informatico .
3. L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) 1° prova scritta 60 domande con 4 risposte alternative, di cui 40 relative all'ambito nazionale e 20 relative all'ambito internazionale;
I 60 quiz sono suddivisi come segue:
 - 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale;
 - 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell'azienda;
 - 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato;
 - 10 quesiti per la materia di Norme tecniche e Gestione tecnica;
 - 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale;

2 ore di tempo a disposizione

punteggio massimo attribuibile 60 punti

prova superata con punteggio minimo di 30 punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia;

b) 2° prova scritta 1 esercitazione su un caso pratico, contenente indifferentemente elementi relativi all'ambito nazionale e/o internazionale

2 ore di tempo a disposizione

punteggio massimo attribuibile 40 punti

prova superata con punteggio minimo di 20 punti, rispondendo in modo sufficientemente corretto a 3 problematiche su 4, salvo quanto diversamente disposto al comma 6 per l'esame di controllo.¹⁸

4. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti.

5. All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere l'esame su argomenti vertenti il solo ambito nazionale, ovvero il solo ambito internazionale, nel caso in cui il soggetto sia già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale. L'esame di ciascuna di queste tipologie si compone delle prove di cui ai punti a) e b) sopra indicati. Per ottenere il punteggio minimo di 30 punti per l'esame del solo ambito internazionale e il corrispondente esame di controllo, il soggetto deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.¹⁹

6. Per le persone che provino di aver maturato l'esperienza pratica di cui all'art. 6, le due prove scritte sopra citate facenti parte dell'esame di controllo hanno le medesime caratteristiche già elencate ai punti a) e b) per l'esame completo, ma la seconda prova scritta (esercitazione su un caso pratico) si considera superata con un punteggio minimo di 16 punti, rispondendo in modo sufficientemente corretto ad almeno 2 problematiche su 4.²⁰

7. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi sopra indicati è comunque di almeno 60 punti.

¹⁸ Lettera così modificata come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01/04/2008.

¹⁹ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01/04/2008.

²⁰ Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01/04/2008.

8. Le presenti disposizioni rappresentano la vigente normativa²¹ . In caso di successive modifiche alla sopra citata normativa, il Responsabile del Servizio Provinciale competente ha mandato, in sede di emanazione del Bando pubblico, di provvedere al recepimento dei necessari adeguamenti per il regolare svolgimento degli esami in conformità alle previsioni normative.

ART. 12 – PROCEDURE RELATIVE A TUTTI I TIPI D’ESAME²²

1. Dopo l’identificazione, a ciascun aspirante viene consegnato, oltre all’elaborato relativo alla prova quiz e l’esercitazione sul caso pratico, anche il seguente materiale:
 - a) due bustine e due cartoncini;
 - b) due buste in cui inserire rispettivamente la prova quiz (contrassegnata con la lettera “A”) e l’esercitazione sul caso pratico (contrassegnata con la lettera “B”).
2. L’esame inizia con lo svolgimento della prova quiz e solo al termine di questa può essere consentita l’eventuale uscita temporanea, previa consegna di tutto il materiale d’esame ai membri della Commissione.
3. Al momento della consegna degli elaborati da parte dei candidati, due membri della Commissione appongono sulle due buste “A” e “B” le proprie firme, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta, e provvedono alla loro pinzatura per garantire l’appartenenza allo stesso candidato.
4. Ciò consente alla Commissione esaminatrice di provvedere alla successiva verifica e correzione della prova quiz di tutti i candidati, prevedendo che, per economia di tempi, la correzione delle esercitazioni sul caso pratico avvenga solo qualora l’esito della prova a quiz sia risultato positivo.
5. Al termine delle correzioni, la Commissione provvede all’apertura delle bustine per accoppiare ciascuna prova al candidato relativo.

ART. 13 - ESITI DELL’ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

²¹ Combinato disposto DLgs n. 395/2000 e successive m. e i. , circolare n. 5/2006 emanata dal Ministero dei Trasporti – ex Unità operativa APC 5

²² Articolo così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 01/04/2008.

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 (quindici), mentre per la medesima durata viene altresì pubblicato nel sito web dell'Amministrazione Provinciale l'elenco dei soli candidati risultati idonei.
2. Di tutta la sessione d'esame il Segretario redige processo verbale che, sottoscritto dalla Commissione, viene trasmesso al Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti.
3. L'ufficio competente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 40 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
4. L'attestato rilasciato certifica l'abilitazione professionale conseguita con l'eventuale limitazione per il trasporto su strada in campo nazionale, nel caso in cui il candidato abbia superato l'esame con tale limitazione.
5. Al successivo superamento dell'eventuale esame relativo al solo ambito internazionale, previo ritiro dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo.
6. L'elenco dei candidati idonei viene trasmesso²³ al Ministero dei Trasporti ai fini della tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato.

ART. 14 – ACCERTAMENTI, REVOCA/ANNULLAMENTO/DECADENZA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca/annullamento del titolo abilitativi.

²³ Ai sensi dell'art. 9, c. 2 del DLgs n. 395/2000

3. Inoltre, in caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Provincia di Bologna segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.
4. In relazione all'esito delle determinazioni che saranno adottate dall'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione provinciale provvederà a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo.

ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 16 – ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali, statutarie.
2. In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

ALLEGATO “A”

ELENCO DELLE MATERIE D’ESAME PER TRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI

L’esame per il conseguimento delle idoneità professionali per la direzione dell’attività di autotrasporto di merci e di persone, di cui all’Allegato “I” del DLgs n. 395/2000²⁴, verte sulle materie che seguono:

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
2. essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

3. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla responsabilità contrattuale;
4. conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

5. essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, etc.) nonché le conseguenze del fallimento;

²⁴ Le materie sono state riportate anche nell’Allegato “B” della LR n. 9/2003

2. possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, etc.);
2. conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
3. conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, etc.);
4. conoscere le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85²⁵ , nonché del regolamento CEE n. 3821/85²⁶ , e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1. all'IVA per i servizi di trasporto;
2. alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
3. alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza, riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
4. alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni cambiari, delle carte di credito e degli strumenti o mezzi di pagamento;
2. conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fidejussioni, ipoteche, leasing, factoring, etc.), nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

²⁵ Regolamento CEE n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

3. sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
4. essere in grado di leggere ed interpretare un conto dei ricavi;
5. essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
6. essere in grado di redigere un bilancio;
7. conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
8. essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc;
9. conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc;
10. conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
11. conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

12. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
13. conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto.

Trasporti su strada di viaggiatori

14. essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;
15. essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

²⁶ Regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1056/97 della Commissione

2. conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
3. conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi, relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

4. conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli e alla logistica;
5. conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.

Trasporti su strada di viaggiatori

6. conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
7. conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le norme relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati Membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
2. essere in grado di scegliere in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistema di frenatura, etc.);
3. conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico degli autoveicoli;
4. essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore, e l'inquinamento acustico;
5. essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

6. conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, etc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni

relative alle operazioni di carico e scarico, delle merci (ripartizioni del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, etc.);

7. conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
8. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti in particolare quelle derivanti dalle direttive 94/55/CE²⁷, dalla direttiva 96/35/CE²⁸ e dal regolamento (CEE) n. 259/93²⁹
9. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
10. essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme al trasporto di animali vivi.

H. *Sicurezza Stradale*

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1. conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, etc.);
2. essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione, vigenti nei vari Stati Membri (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, etc.);
3. essere in grado di elaborare istruzioni destinate a conducenti, sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
4. essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

5. avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati Membri.

²⁷ Direttiva 94/55/ce del Consiglio del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.

²⁸ Direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

²⁹ Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento CE n. 120/97